



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ALLEGATO N. 1

Criteria interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale generativa contenute nel decreto "tax credit produzione nazionale"

1. La presente nota fornisce le linee interpretative a cui si attiene la DGCA in materia di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 luglio 2024 n. 225, riguardanti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa (IAG) nella produzione di opere cinematografiche e audiovisive per le quali viene richiesto il credito d'imposta, in riferimento alle prestazioni professionali da cui derivano i c.d. costi "sopra la linea".
2. L'art. 7, comma 6, del citato decreto, infatti, dispone che, ai fini dell'ammissione al beneficio del credito d'imposta, i contratti relativi ad autori, interpreti ed esecutori dell'opera, inclusi doppiatori, adattatori e dialoghisti (d'ora in poi *Artisti*) devono prevedere, a pena di inammissibilità al beneficio, clausole che consentano:
 - a) agli Autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera, o parte di essa, da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
 - b) agli Artisti di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale, o parti di esse, da parte di sistemi di IAG.
3. La DGCA verificherà il rispetto delle disposizioni sopra citate anche alla luce dei principi enunciati, in materia di IAG, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per Interpreti, Attrici ed Attori del comparto di produzione del cine-audiovisivo, sottoscritto in data 20 dicembre 2023. In particolare, l'art. 20 del citato CCNL prevede che:
 - a) nelle more di giungere ad una specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti delle prestazioni artistiche, in assenza di espliciti accordi, "la cessione dei diritti inerenti l'utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione dell'immagine e della voce di ciascun Interprete/Attrice/Attore siano considerati leciti e validi solamente se riferiti al prodotto





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità”;

b) inoltre, “è considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell’immagine e/o della voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (*machine-learning*)”;

c) “sono salve le attività di post-produzione, montaggio, sistemazione, riordino, revisione o modifica della fotografia e/o della traccia sonora ecc. fondate su ragioni tecniche e/o artistiche, che non modificano in maniera significativa l’immagine dell’Interprete/Attrice/Attore attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale”.

4. Inoltre, come previsto dall’articolo 22 del CCNL “doppiaggio”, sottoscritto il 6 dicembre 2023, la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo del testo elaborato da ciascun dialoghista-adattatore e la relativa registrazione e riproduzione della voce di ciascun interprete sono considerati leciti e validi, salvo specifico accordo, solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità, ed è considerata illegittima ogni attività di estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) e ogni campionamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma delle voce di ciascun interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (*machine-learning*).

5. La DGCA, pertanto, riterrà ammissibili, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le opere rispetto alle quali i contratti fra produttore ed Artisti, nella loro interpretazione letterale e sistematica, rispettino le seguenti condizioni:

a) il compenso riconosciuto all’Artista può includere l’utilizzo del suo testo, della sua immagine e della sua voce, o parti di essi, all’interno di un’opera mediante sistemi di IAG per finalità legate alla preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento, commercializzazione e promozione dell’opera medesima, anche attraverso sistemi di





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

raccomandazione e personalizzazione e per attività, analisi e applicazioni interne, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di IA e diritto d'autore;

- b) non è consentito addestrare modelli di IAG per la creazione di “repliche digitali” (copie digitali di un attore) o di “interpreti sintetici” (riproduzioni digitali realizzate utilizzando parti di attori) per un utilizzo senza l'esplicito consenso dell'attore; in caso di consenso, il compenso deve essere commisurato a quello che l'attore avrebbe ricevuto se avesse svolto la prestazione personalmente;
- c) l'immagine, la voce e il testo dell'Artista, o parti di essi, non potranno essere venduti a terzi operanti nel settore dell'IAG, al fine di sviluppare modelli di IAG di uso generale, destinati alla commercializzazione al pubblico;
- d) gli Artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull'uso della propria prestazione (immagine, voce e testo) in modelli di IAG, incluse l'estensione e le finalità del suo impiego;
- e) con specifico riferimento agli Autori, non sono ammissibili clausole contrattuali finalizzate ad un utilizzo dell'IAG atto a sostituire il contributo umano autoriale; l'uso dell'IAG per modificare o completare il lavoro dell'Autore richiede un consenso scritto separato e non può essere utilizzato per creare opere derivate; in ogni caso le clausole contrattuali devono rispettare le norme in materia di diritto d'autore.

L'esistenza di scritture collaterali, quali le c.d. “*side-letter*”, che modifichino le originarie pattuizioni di cui alle precedenti lettere, comporta l'inammissibilità al credito d'imposta.

6. Le suddette linee interpretative potranno essere modificate e aggiornate, oltre che sulla base degli esiti della prima fase applicativa in corso, anche a seguito di specifici accordi tra le Parti che emergeranno dal Tavolo Permanente previsto dall'articolo 20 del CCNL, tenendo conto degli effetti dell'evoluzione tecnologica, nonché a seguito dell'introduzione di nuovi principi normativi sul tema.

FF

